

SCHEMA DI CONVENZIONE

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) AD ADERIRE ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART 55, CO. 3 DEL DLGS 117/2017) PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLA ZONA SOCIALE n. 7.

(lo schema sarà integrato e/o modificato in seguito all'attività dei tavoli di co-progettazione)

TRA

- **Il Comune di Gubbio**, con sede in Gubbio, Piazza Grande n. 9, C.F. 00354460549, in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n. 7 (comprendente i Comuni di Gubbio, Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Sigillo, Scheggia e Pascelupo), d'ora in avanti denominato per brevità "**Comune Capofila**" o "**Amministrazione**", rappresentato da _____, in qualità di _____;

E

- **L'Ente del Terzo Settore** [Nome dell'ETS], con sede legale in [Città], Via [Indirizzo], C.F. [Codice Fiscale], iscritto al RUNTS al rep. n. [Numero], d'ora in avanti denominato per brevità "**ETS Partner**" o "**Ente attuatore partner**", rappresentato da [Nome e Cognome del Legale Rappresentante], in qualità di Legale Rappresentante;

(In caso di ATS/Raggruppamento, inserire i dati dei mandanti o specificare la composizione).

RICHIAMATI:

- [atti inerenti la procedura, determinazioni dirigenziali di indizione e approvazione verbali]

PREMESSO CHE:



- Il Comune di Gubbio, in qualità di Capofila della Zona Sociale n. 7, ha indetto un Avviso Pubblico di istruttoria pubblica finalizzato alla co-progettazione per la definizione e realizzazione di interventi che riguardano i seguenti programmi:
 - **Programma 1** – Famiglia, minori e tutela;
 - **Programma 2** – Politiche giovanili;
 - **Programma 3** – Disabilità;
 - **Programma 4** – Vulnerabilità (povertà e anziani fragili).
- A seguito delle risultanze della Commissione di valutazione, la proposta progettuale presentata dall'ETS [Inserire Nome ETS] è risultata idonea e, all'esito dei tavoli di co-progettazione, è stato redatto il Progetto Definitivo, allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, incluso l'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto, nonché gli allegati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

1. La presente Convenzione, sottoscritta fra le Parti, regola il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto definitivo relativo al **CUP**:
_____ **CIG**: [_____], elaborato dalle Parti e frutto dei tavoli di co-progettazione.
2. Il suddetto progetto definitivo, approvato con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è unito alla presente Convenzione per farne parte integrante e sostanziale unitamente ai rispettivi allegati (**Allegato** _____).

3. Gli Enti attuatori partner con la sottoscrizione della presente Convenzione si impegnano affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, anche impegnandosi ad apportare agli interventi tutte le eventuali necessarie rimodulazioni che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale al fine di assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico, richiamato nelle premesse, e dai relativi allegati, nonché nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.
4. In considerazione della specificità e della natura degli interventi, l'amministrazione procedente, nel corso dell'espletamento delle attività progettuali concordate, si riserva di impartire gli eventuali necessari indirizzi agli Enti attuatori partner i quali si assumono la piena e incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti.
5. Resta inteso che tutte le attività progettuali potranno subire variazioni e rimodulazioni in base alle disposizioni emanate dagli Organi e Autorità preposti.

Art. 3 - Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data del _____ come indicato nel verbale di consegna anticipata di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) della L. 120/2020, ed ha durata sino al _____.

Art. 4 - Attività progettuali

1. I compiti e le attività oggetto della Convenzione sono meglio dettagliati nel citato allegato "Progetto definitivo" per il raggiungimento dei comuni interessi che ne stanno alla base.

Art. 5 - Impegni specifici degli Enti Attuatori Partner

1. Gli Enti attuatori partner si impegnano a realizzare ogni singolo intervento individuato nel Progetto definitivo nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma e garantiscono la disponibilità a collaborare con il Comune per la realizzazione e la supervisione delle attività.
2. Gli Enti attuatori partner si impegnano a relazionare l'andamento progettuale con cadenza semestrale e a rendicontare gli interventi progettuali secondo i termini e le modalità stabiliti

dalle disposizioni di riferimento dei finanziamenti in oggetto e dall'Avviso relativo alla procedura di co-progettazione in oggetto.



3. Nel caso di Enti attuatori partner associati in Associazione Temporanea di Scopo (ATS), l'Ente attuatore partner mandatario si impegna a rendicontare, anche per conto dei singoli Enti attuatori partner che costituiscono l'ATS, le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali secondo quanto definito nel piano finanziario e nelle modalità stabilite nella presente convenzione.
4. Gli Enti attuatori partner devono effettuare e gestire le attività progettuali in modo da garantire la tutela della sicurezza e della salute, tanto degli utenti quanto degli operatori e del personale ad esse adibito, nel rispetto delle prescrizioni, direttive, linee guida e protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità nonché della normativa vigente in materia.
5. Gli Enti attuatori partner sono tenuti all'osservanza e ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove si espletano le attività progettuali.
6. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, fiscale, sanitaria e di sicurezza previsti dalla vigente normativa, in relazione e compatibilmente al rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o con collaboratori a qualunque altro titolo impiegati nelle attività progettuali. In particolare, gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire agli eventuali volontari idonea copertura assicurativa contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività svolte dagli stessi volontari ai fini della presente Convenzione.
7. Gli Enti attuatori partner sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza.
8. Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione e condivisione.

9. Si intendono qui richiamati gli ulteriori impegni assunti nella documentazione prodotta in sede di partecipazione alla procedura di co-progettazione degli interventi progettuali di cui trattasi.

Art. 6 - Impegni specifici del Comune di Gubbio

1. Il Comune di Gubbio si impegna a mantenere il ruolo di soggetto capofila attuatore, responsabile della gestione complessiva dell'intero progetto.
2. Il Comune di Gubbio si impegna ad attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione.
3. Il Comune di Gubbio si impegna ad assicurare il monitoraggio complessivo e la supervisione del progetto attraverso soggetti specificatamente individuati.
4. Il Comune di Gubbio si impegna a mettere a disposizione quanto individuato nell'Avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. _____
5. Il Comune di Gubbio, in qualità di soggetto attuatore, si impegna al trasferimento delle risorse di pertinenza degli Enti attuatori partner previa puntuale verifica, da parte dei DEC (Direttori dell'Esecuzione del Contratto) di ogni singolo comune della Zona Sociale, delle rendicontazioni presentate dagli stessi. Eventuali errori od omissioni nelle rendicontazioni dovranno essere tempestivamente risolte dagli Enti attuatori partner ed i trasferimenti potranno avvenire solo a seguito della presentazione di una rendicontazione completa e valida.

Art. 7 - Coordinamento delle attività

1. Sono istituiti tavoli di co-progettazione articolati con le modalità previste dall'Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. _____

Art. 8 – Monitoraggio delle attività

1. Il sistema di monitoraggio è definito e strutturato nell'ambito dei tavoli di co-progettazione.

Art. 9 - Risorse messe a disposizione

1. Il quadro economico della progettualità (**Allegato _____**) evidenzia le risorse che saranno trasferite agli Enti attuatori partner per la realizzazione delle progettualità ed evidenzia altresì le eventuali risorse che gli stessi Enti metteranno a disposizione a titolo di cofinanziamento. Gli importi indicati nel quadro economico costituiscono il massimo importo erogabile dal Comune di Gubbio e deve, pertanto, intendersi comprensivo di qualsivoglia onere, amministrativo, gestionale o fiscale, ai sensi della normativa vigente, sempre nel rispetto delle spese ammissibili previste dagli eventuali finanziamenti vincolati. In nessun caso potranno essere indicate a rendiconto spese non ammissibili ai sensi del medesimo Avviso o di documenti e/o norme ad esso collegati o da esso richiamati.
2. Nel caso di inosservanza agli impegni derivanti dalla presente Convenzione da parte degli Enti attuatori partner, il Comune di Gubbio si riserva di sospendere l'erogazione dei contributi fino alla ripresa del regolare adempimento.
3. Gli Enti attuatori partner dovranno conservare tutta la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi ai progetti finanziati, predisponendo un "fascicolo di progetto" su adeguato supporto informatico che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati e che deve essere conservato per i dieci anni successivi alla concessione dell'agevolazione. Tutti i documenti contabili dovranno riportare la denominazione del Progetto definitivo, CIG e CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.
4. Con il rimborso delle spese previste dalla presente Convenzione, gli Enti attuatori partner si intendono del tutto soddisfatti di ogni loro avere per cui non potranno reclamare al Comune di Gubbio, per l'esecuzione delle attività progettuali, alcun diritto o pretesa, incluse nuove o maggiori spese sostenute ancorché afferenti al progetto di cui trattasi.
5. Le spese oggetto di rimborso saranno ammissibili se effettive, pertinenti, coerenti, comprovabili, riferibili temporalmente al periodo di attuazione del Progetto definitivo e conformi al suo approvato quadro economico.
6. I rimborsi agli Enti attuatori partner avverranno nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione al Comune di Gubbio, a firma del proprio legale rappresentante, di nota spese/fattura di rimborso, riportanti il CUP e CIG relativi alla progettualità finanziata, con

allegata la rispettiva seguente documentazione assentita ed autorizzata dai DEC dei Comuni della Zona Sociale n. 7, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, utili, accantonamento, ricarico o simili:

- **a)** prospetto riepilogativo delle spese rendicontate effettivamente sostenute ai fini del finanziamento, incluse le spese del personale, con l'indicazione dei relativi documenti di spesa riferiti al Progetto definitivo, corredato da copia degli idonei giustificativi quali fatture quietanziate, quietanze di pagamento, ricevute fiscali o scontrini fiscali con indicata la natura del bene e servizio acquistati (c.d. “scontrino parlante”), da altri documenti contabili fiscalmente regolari aventi valore probatorio equivalente, il tutto validamente emesso conformemente alla normativa vigente in materia;
 - **b)** autodichiarazione attestante che tutta la documentazione prodotta è regolare, conforme al vero e si riferisce esclusivamente a spese sostenute per la realizzazione della progettualità finanziata;
 - **c)** relazione comprovante la realizzazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento con descrizione del raggiungimento degli obiettivi intermedi raggiunti e la rispondenza delle attività svolte con il Progetto di cui trattasi, anche in funzione delle attività di verifica e controllo dal Comune di Gubbio;
 - **d)** ogni altra ulteriore documentazione, dati e informazioni richiesti dal Comune di Gubbio funzionali alla procedura di liquidazione, ivi incluso quanto necessario al rispetto delle previsioni di cui all'Avviso pubblico.
7. La liquidazione dei rimborsi agli Enti attuatori partner è subordinata al corretto completamento delle procedure amministrative e contabili di legge e di regolamento proprie degli Enti locali, tra le quali la verifica della regolarità contributiva, per gli Enti attuatori partner a ciò tenuti, con l'acquisizione del D.U.R.C. e, in generale, alla sussistenza dei presupposti che ne condizionano l'esigibilità.

Art. 10 – Assicurazioni

1. Gli Enti attuatori partner sono gli unici e soli responsabili nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività progettuali. Essi sono

responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività progettuali, con la conseguenza che i medesimi Enti attuatori partner sollevano il Comune di Gubbio da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente, dalle attività del presente accordo.

2. A garanzia dei rischi connessi alle attività progettuali, gli Enti attuatori partner hanno prodotto le seguenti polizze di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT), tra i quali il Comune di Gubbio, e prestatori d'opera (RCO), valide per tutto il periodo della Convenzione, proroghe o rinnovi, per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, volontari, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività:

- per _____ RCT/RCO n. _____ stipulata in data _____ con _____ con decorrenza dal _____
- per _____ RCT/RCO n. _____ stipulata in data _____ con _____ con decorrenza dal _____

3. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico degli Enti attuatori partner il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie e limitazioni contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera gli Enti attuatori partner medesimi dalle responsabilità incombenti su di loro o sulle persone della cui opera si avvalgano, né gli esonera dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Art. 11 – Garanzia fideiussoria

1. L'Ente del Terzo Settore individuato quale soggetto partner e sottoscrittore della Convenzione di co-progettazione è tenuto, prima della stipula della Convenzione stessa, a costituire una garanzia fideiussoria di importo pari al 10% del valore complessivo della Convenzione, mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. La garanzia è prestata a favore del Comune di Gubbio – Comune capofila della Zona Sociale n. 7 ed è finalizzata ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla

Convenzione, nonché a garantire il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimenti, irregolare esecuzione delle attività progettuali, utilizzo non conforme delle risorse assegnate o mancato rispetto degli obblighi previsti dall'Avviso, dal progetto definitivo e dalla Convenzione.

3. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente.
4. La garanzia resterà efficace per tutta la durata della Convenzione e fino all'approvazione della rendicontazione finale delle attività e alla verifica della corretta esecuzione degli obblighi assunti dal partner progettuale.
5. Lo svincolo della garanzia sarà disposto dall'Amministrazione procedente con apposito provvedimento, previa verifica dell'adempimento di tutte le obbligazioni convenzionali e dell'assenza di somme da recuperare o contestazioni pendenti.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli Enti attuatori partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10 e comunicano che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ove devono essere effettuati i pagamenti relativi alla presente convenzione sono i seguenti: **IBAN:** _____
2. Gli Enti attuatori partner si impegnano a dare immediata comunicazione al Comune di Gubbio ed all'Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione riporteranno il numero di **CIG:** _____ e il numero di **CUP:** _____ e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 L. 136/10, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata

legge. Gli Enti attuatori partner si obbligano a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

Art. 13 – Principio di buona fede

1. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede e collaborazione alla base dell'accordo stesso, ad interagire tra loro e comunicarsi reciprocamente le criticità e le problematiche al momento del loro insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, interruzioni anche temporanee delle attività, eventi che possano comprometterne la qualità ed in generale creare danno o disagio ai destinatari delle azioni di progetto.

Art. 14 – Riservatezza

1. Gli Enti attuatori partner sono tenuti al riserbo assoluto sui risultati e su tutto quanto potrà apprendere dal rapporto di collaborazione con il Comune di Gubbio.
2. In particolare, gli Enti attuatori partner hanno l'obbligo di non divulgare o comunicare in alcun modo e forma, anche successivamente alla scadenza del rapporto convenzionale, dati, notizie, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi, compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, relativi all'attività svolta dei quali vengano in possesso o comunque a conoscenza, anche occasionalmente, nell'esecuzione delle attività progettuali, né di farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente accordo, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere di atti di cui siano eventualmente venuti a conoscenza o in possesso in ragione delle attività espletate.
3. Gli obblighi di cui al presente articolo sussistono relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del partenariato in parola.
4. Gli Enti attuatori partner sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse umane comunque adibite alle azioni progettuali, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. Gli Enti attuatori partner potranno citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per l'espletamento delle proprie attività sociali o per disposizione normativa.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. Con la sottoscrizione del presente atto, gli Enti attuatori partner dichiarano di essere stati informati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Comune di Gubbio, con sede in Piazza Grande n. 9. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente ad interim del Settore Sociale, Cultura, Turismo Dott. Roberto Gamberucci. Il Comune ha nominato il Responsabile per la Protezione dei dati Personali (DPO) nella persona dell'avv. Maria Notaristefano raggiungibile all'indirizzo dpo@comune.gubbio.pg.it.
2. I dati personali degli Enti attuatori partner sono trattati dal Comune per finalità di dare attuazione al presente atto. La base giuridica del trattamento è costituita da norme di legge e di regolamento che attribuiscono al Comune compiti di interesse pubblico. I dati possono essere comunicati e, se previsto, pubblicati nel sito internet per finalità di pubblicità (albo pretorio e amministrazione trasparente), in adempimento di obblighi previsti dalla legge. I dati sono trattati per il periodo di tempo necessario a perseguire le finalità del Comune e poi conservati secondo norme di legge.
3. I dati oggetto del trattamento risiedono in server ubicati nel territorio italiano. Gli Enti attuatori partner possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento europeo 2016/679 rivolgendosi all'indirizzo e-mail del DPO dpo@comune.gubbio.pg.it oppure scrivendo all'indirizzo della sede del Comune. Possono proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma, oltre che ricorrere innanzi all'Autorità giudiziaria.

Art. 16 – Divieto di cessione e vicende soggettive degli Organismi

1. È fatto divieto di cedere anche parzialmente la presente Convenzione. Parimenti è fatto divieto di trasferire o cedere, totalmente o parzialmente, lo svolgimento delle attività

progettuali al di fuori dei rapporti di partenariato individuati in sede di co-progettazione. È inoltre vietata la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente Convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede.

2. Nel caso di trasformazioni, fusioni, scissioni o ristrutturazioni societarie o associative degli Enti attuatori partner, l'Ente interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione scritta al Comune di Gubbio.
3. La prosecuzione delle attività in capo al nuovo soggetto derivante dalle vicende modificative ed organizzative di cui al comma 2 è subordinata all'espressa autorizzazione scritta del Comune di Gubbio, previa verifica del possesso in capo al subentrante dei medesimi requisiti di idoneità morale, tecnico-professionale ed economica richiesti dall'Avviso pubblico.
4. In caso di assenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 o di inosservanza delle disposizioni del presente articolo da parte degli Enti attuatori partner, è facoltà del Comune di dichiarare la risoluzione della presente Convenzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile con conseguente revoca del contributo concesso.

Art. 17 – Risoluzione e revoca del contributo

1. Oltre ai casi previsti in altri articoli del presente accordo, qui richiamati, il Comune di Gubbio si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida scritta ad adempiere di 15 giorni, a tutto danno e rischio degli Enti attuatori partner e con conseguente revoca del previsto finanziamento, nelle seguenti ipotesi, con salvezza della refusione delle spese e danni subiti e di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
 - scioglimento, messa in liquidazione, apertura di una procedura concorsuale o di liquidazione giudiziale;
 - mancanza o perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento delle attività concordate o che ne hanno giustificato l'assegnazione o, comunque, necessari

per la stipula della presente Convenzione, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dalla documentazione della procedura pubblica di co-progettazione;

- non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate;
- mancata attivazione delle attività;
- dopo tre formali diffide ad adempiere;
- abbandono o cessazione o non completamento della realizzazione delle attività progettuali;
- interruzione, sospensione o modifica, non previamente autorizzate, delle attività progettuali;
- violazione delle norme in materia di pagamento delle imposte e tasse, contributiva, previdenziale o assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di rapporto di lavoro e di CCNL applicabile;
- violazioni di leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- gravi inadempienze nella comunicazione dei dati, informazioni e documenti inerenti al monitoraggio e/o di rendicontazione delle spese, sia sotto il profilo del mancato invio sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- gravi irregolarità contabili rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- rifiuto di collaborare nell'ambito delle attività di monitoraggio, verifica e controllo;
- difformità tra il progetto approvato e la sua realizzazione;
- inosservanze ritenute gravi dal Comune di Gubbio, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente l'attività o comprometterne la buona riuscita o che ne pregiudichino il livello qualitativo. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: i comportamenti tenuti nei confronti del Comune di Gubbio, degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative alle attività svolte; l'utilizzo di personale inadeguato, inadatto o privo di titolo specifico laddove richiesto; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il rapporto con il Comune di Gubbio.

2. La risoluzione si verificherà di diritto con effetto immediato qualora il Comune di Gubbio comunichi per iscritto agli Enti attuatori partner interessati la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
3. In caso di risoluzione della Convenzione, gli Enti attuatori partner interessati si impegnano a fornire a richiesta del Comune di Gubbio tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere per le conseguenti incombenze. Nel caso di risoluzione gli Enti attuatori partner interessati hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività regolarmente eseguite fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, subordinatamente al finanziamento ministeriale.
4. Nel caso in cui una somma erogata agli Enti attuatori partner debba essere recuperata in tutto o in parte, gli stessi si impegnano a restituire al Comune la somma in questione nel termine concesso.
5. Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, le somme da restituire al Comune di Gubbio potranno essere recuperate, con salvezza di ogni eventuale maggiorazione per interessi, tramite compensazione diretta con le somme eventualmente ancora dovute agli Enti attuatori partner interessati. Resta inteso che qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, il Comune di Gubbio potrà provvedere, tramite compensazione diretta, al recupero immediato. Gli Enti attuatori partner, a mezzo della sottoscrizione della presente Convenzione, manifestano sin d'ora pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione diretta sopra descritta.
6. Resta salva la facoltà per il Comune di Gubbio di avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste per le entrate patrimoniali oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.
7. In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del progetto si riscontrino disallineamenti e/o ritardi nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, il Comune di Gubbio si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività, non ultima la revoca del contributo riconosciuto.

Art. 18 – Recesso

Comune di Gubbio
Piazza Grande, 9
06024 Gubbio (PG)
Tel. 075 92371
Partita IVA: 00334990546
Pec: comune.gubbio@postacert.umbria.it

Servizi Sociali e Politiche abitative
Ufficio di Piano

1. Nel caso di sopravvenienze normative o autorizzative o qualora nel corso di svolgimento delle attività progettuali intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione oppure che ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine o per mutate esigenze organizzative o, comunque, per motivi di interesse pubblico che abbiano incidenza sull'espletamento delle attività progettuali o che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto convenzionale, il Comune di Gubbio, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte ed in qualunque momento e stato di esecuzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione o dal giorno nella stessa indicato nel caso di impossibilità di rispettare tale preavviso.
2. In caso di recesso, gli Enti attuatori partner hanno titolo al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività progettuali regolarmente espletate fino al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione. Gli Organismi rinunciano espressamente a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
3. Gli Enti attuatori partner entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 devono richiedere, a pena di decadenza, i rimborsi ancora spettanti ai sensi del comma 2 secondo le procedure previste dalla presente Convenzione.
4. Il presente accordo può inoltre essere sciolto in qualunque momento per mutuo consenso di tutte le Parti manifestato e sottoscritto, senza alcun onere per le stesse Parti.
5. Dalla data di efficacia del recesso o del mutuo consenso allo scioglimento, gli Enti attuatori partner si impegnano ad assicurare la tempestiva e regolare trasmissione al Comune di Gubbio di tutta la documentazione in loro possesso relativa agli interventi eseguiti, nonché ad adottare ogni misura concordata necessaria per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali in favore degli utenti finali della Zona Sociale n. 7.